



## **DETERMINAZIONE COMMISSARIALE**

**OGGETTO:** Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i..

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

dell'Ente Dott. Antonio D'Amore, nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 aprile 2021,

con l'assistenza del Segretario Generale f.f., Dott. Angelo Raffaele Caforio,

**VISTA** la legge 580/93 e s.m.i.;

**ATTESO** che l'art. 20 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e s.m.i." ha previsto una procedura di carattere ordinario che gli enti pubblici sono chiamati ad attuare nella gestione delle società partecipate;

**VISTO** in particolare il comma 1 di tale disposizione normativa con cui viene stabilito che le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti enucleati al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifichino le seguenti condizioni:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle finalità perseguibili di cui all'art. 4, T.U.;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

ATTESO

che i provvedimenti societari previsti dal sopracitato comma 1 (vale a dire le analisi delle partecipazioni) e dal comma 2 (i piani di razionalizzazione) devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e devono esser trasmessi, con le modalità previste dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n.90/ 2014, alla struttura del Ministero dell'Economia incaricata del controllo e monitoraggio prevista dall'art. 15 del decreto in esame e alla competente sezione di controllo della Corte dei conti (comma 3);

RILEVATO

che l'art.26 del D.lgs 176/2016 dispone al comma 11 che gli adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica in esame sono adottati a decorrere dall'anno 2018, con riferimento alla situazione delle partecipazioni al 31 dicembre 2017;

CONSIDERATO

che questo Ente aveva proceduto nel corso dell'anno 2017 all'effettuazione della ricognizione straordinaria ex art. 24 del D.lgs. n. 175 e s.m.i., giusta delibera di Giunta camerale n. 39 del 29/09/2017, e nel corso del 2018 alla prima ricognizione periodica ex art. 20 con riferimento alla situazione delle partecipazioni al 31 dicembre 2017 e alle successive nel 2019, nel 2020 e nel 2021 con riferimento alla situazione delle partecipazioni rispettivamente al 31 dicembre 2018, al 31/12/2019 e al 31/12/2020;

- PRESO ATTO che per effetto delle disposizioni normative sopracitate questo Ente entro il 31 dicembre 2022:
- ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, deve approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2021.
  - ha l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica;
- VISTO l'art. 26, comma 6, del T.U.S.P. che prevede la non applicazione dell'art. 20 del medesimo alle società di cui all'art. 4, comma 6, a seguito della modifica introdotta che dall'art. 1, comma 724, L. 30.12.2018, n. 145 (Legge di stabilità per il 2019), a decorrere dal 1° gennaio 2019, quindi in sostanza ai GAL;
- ATTESO che l' art. 16, comma 3-bis, del [D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#), (decreto Sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha aggiunto, all'art. 24 del TUSP (D.Lgs. n.175 del 2016), relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, un nuovo comma 5-ter il quale proroga anche per l'anno 2022 la norma che disapplica, fino al 31 dicembre 2021, i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (comma 5-bis);
- RILEVATO che la citata norma autorizza pertanto l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie anche nell'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;
- CONSIDERATO che vanno considerate nella ricognizione anche le partecipazioni "indirette" detenute per il tramite delle società partecipate "*in house*", secondo le indicazioni fornite da Unioncamere nazionale con nota prot. 29191 del 10.12.2019, con la quale ha illustrato i più recenti indirizzi del MEF i quali precisano inoltre, in modo esplicito, che si considerano a controllo pubblico, ricadenti quindi nel testo unico, le società *in house* soggette al controllo analogo ed al controllo analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica;

RILEVATO	peraltro che, per quanto riguarda le partecipazioni “indirette”, detenute per il tramite di società “in house” del sistema camerale, rispondono ai requisiti di legge per il loro mantenimento e comunque, per la minimale partecipazione detenuta dall’Ente nelle società “tramite”, sarebbe ben difficile influire sui relativi processi decisionali;
RITENUTO	di effettuare le proprie scelte in linea di continuità con le decisioni assunte in precedenza dall’organo politico(giunta) con particolare riferimento alla volontà di dismissione tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Giunta camerale da ultimo nella seduta del 10 dicembre 2019 (revisione periodica 2019), ma anche in sede di revisione straordinaria 2017 e revisione periodica 2018;
TENUTO CONTO	che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato effettuato tenuto conto delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni, nonché alla relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubblicate con avviso del 8 novembre 2022 sul Portale del Tesoro, Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro;
PRESO ATTO	dell’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegata relazione tecnica, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ACCERTATO	che sia il Consorzio Centro Agroalimentare Fasano srl che il C.S.A.- Consorzio Servizi Avanzati Società consortile a responsabilità limitata, società per le quali era stato stabilito il recesso in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni, hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019” e pertanto risulta applicabile la disposizione di cui all’ 24 comma 5-ter Dl.gs 175/2016 e s.m.i ;

con i poteri della Giunta

### **DETERMINA**

1. di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;

2. di approvare, ai sensi dell'articolo. 20 comma 4 del D.Lgs 175/2016 e s.m.i. la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni adottato nel corso dell'esercizio 2021, giusta determinazione commissariale n. 68 del 22/12/2021 che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante ed essenziale (allegato sub. A);
3. di adottare il piano di razionalizzazione periodica, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., delle partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente dalla Camera di Commercio di Brindisi alla data del 31 dicembre 2021, corredato della relazione tecnica che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante ed essenziale, sulla base della ricognizione analitica ivi riportata (allegato sub. B);
4. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 24 comma 5-ter del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. con riferimento alle Società Consorzio Centro Agroalimentare Fasano srl e C.S.A.- Consorzio Servizi Avanzati Società consortile a responsabilità limitata;
5. di adottare conseguentemente la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni detenute direttamente alla data del 31/12/2021 secondo la tabella riepilogativa di seguito riportata:

DENOMINAZIONE SOCIETA'	CODICE FISCALE SOCIETA'	% QUOTA DI PARTECIPAZ	ESITO RICOGNIZIONE
INFOCAMERE SCPA	02313821007	0,041895	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
AGROQUALITA' S.P.A	05053521000	0,248929	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
ISNART SCPA.	04416711002	0,121157	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
BORSA MERCI TELEMATICA SCPA	06044201009	0,075301	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
TECNOBORSA SCPA	05375771002	0,187427	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
AEROPORTI DI PUGLIA SPA.	03094610726	0,003253	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IC OUTSOURCING SCRL	04408300285	0,025699	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
TECNOSERVICECA MERE SCPA	04786421000	0,024917	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
DINTEC SCRL	04338251004	0,135965	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI)
GAL ALTO SALENTO SCRL	01796690749	0,080613	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A	12620491006	0,083243	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

DENOMINAZIONE SOCIETA'	CODICE FISCALE SOCIETA'	% QUOTA DI PARTECIPAZ	ESITO RICOGNIZIONE
RESPONSABILITA' LIMITATA (SI CAMERE) scarl			
GAL TERRA DEI MESSAPI S.R.L.	01796490744	9,957806	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
DISTRETTO AGROALIMENTAR E DI QUALITA' JONICO SALENTINO S.C.R	04536160759	0,341880	MANTENIMENTO CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SOCIETA'. Entro il 31/12/2023 In particolare si rinnoverà specifica richiesta alla stessa di porre in essere tutte le misure tali da rispettare le richieste oggettive contenute nell'art.20 comma 2 lett. b) e d) del tu 175/2016 in attesa di eventuali chiarimenti legislativi e orientamenti applicativi
C.S.A.- Consorzio Servizi Avanzati Società consortile a responsabilità limitata	93204570720	0,833675	Razionalizzazione: Recesso dalla società entro il 31/12/2023 avvalendosi della facoltà prevista dal nuovo art.24 comma 5 -ter TUSP
CONSORZIO CENTRO AGROALIMENTAR E FASANO srl	01359650742	0,845988	Razionalizzazione: Recesso dalla società al 31/12/2023 avvalendosi della facoltà prevista dal nuovo art.24 comma 5 -ter TUSP
RETECAMERE S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE	08618091006	0,183783	In attesa della conclusione della liquidazione, riconducendo comunque le proprie decisioni nell'ambito delle scelte condivise dal sistema camerale

6. di adottare conseguentemente la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni detenute indirettamente alla data del 31/12/2021 secondo la tabella riepilogativa di seguito riportata riconducendo le proprie decisioni nell'ambito delle scelte condivise dal sistema camerale:

**Partecipazioni indirette detenute tramite Si.Camera scarl**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Unimercaorum srl	13564721002	33,33%	mantenimento senza interventi
Inter.Cam. S.c.r.l.	02894610548	4%	mantenimento senza interventi
Aries scarl	01312720327	1,00%	mantenimento senza interventi
I.Ter scarl	02968610309	1,00%	mantenimento senza interventi
Ic Outsourcing scarl	04408300285	0,0347%	mantenimento senza interventi

#### Partecipazioni indirette detenute tramite Dintec Scarl

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
AgroQualità spa	05053521000	0,252%	mantenimento senza interventi
Si.Camera scarl	12620491006	0,19%	mantenimento senza interventi

#### Partecipazioni indirette detenute tramite Isnart scpa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Si.Camera scarl	12620491006	0,079%	mantenimento senza interventi
BCC Roma	01275240586	0,000487%	mantenimento senza interventi

#### Partecipazioni indirette detenute tramite Tecnoservicecamere scpa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Infocamere scpa	02313821007	0,0018%	mantenimento senza interventi

#### Partecipazioni indirette detenute tramite Infocamere scpa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Iconto srl	14847241008	100,00%	mantenimento senza interventi
Ic Outsourcing scarl	04408300285	38,80%	mantenimento senza interventi
Ecocerved scarl	03991350376	37,80%	mantenimento senza interventi
Retecamere scarl in liquidazione	08618091006	2,30%	In attesa della conclusione della liquidazione

#### Partecipazioni indirette detenute tramite Retecamere scarl

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
BCC Roma	01275240586	0,000487%	mantenimento senza interventi

7. di dare mandato al Segretario Generale a porre in essere ogni adempimento necessario e opportuno a dare attuazione alle risultanze della presente "Revisione periodica";

8. di pubblicare il presente provvedimento, corredato dei relativi allegati, sul sito istituzionale -Sezione "Amministrazione trasparente";
9. di trasmettere il presente provvedimento alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5 – comma 4 del D. Lgs 175/2016, al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D. Lgs n.219/2016, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del medesimo d.lgs. n. 175/2016, attraverso l'apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro.

6. IL SEGRETARIO GENERALE f.f.  
Dott. Angelo Raffaele Caforio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Antonio D'Amore

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.”